

36/01



Associazione Siciliana Ufficio Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253672/3 - Fax 091.6258749



## PACCHETTI TURISTICI adeguamenti e revisione del prezzo

Tenuto conto che nei giorni scorsi numerosi Tour Operator hanno comunicato alle Agenzie di Viaggi la revisione del prezzo dei pacchetti turistici venduti, si ritiene opportuno fornire di seguito una sintesi della disciplina che regola tale ipotesi, predisposta dall'Ufficio Legale Fiavet.

\*\*\*\*\*

### FONTI NORMATIVE

- Art. 11 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 111
- Art. 11 della Convenzione di Bruxelles (CCV) approvata con Legge 1084/1977.

### QUANDO È POSSIBILE PROCEDERE A REVISIONE

La revisione è consentita quando sia stata “espressamente prevista nel contratto” (condizioni generali, condizioni speciali ecc.) “anche con la definizione delle modalità di calcolo”.

### LIMITI ALLA REVISIONE

La revisione è ammessa solo in conseguenza di variazioni delle seguenti voci di costo:

1. costo del trasporto e/o del carburante;
2. diritti e tasse (quali tasse di atterraggio, di imbarco e sbarco nei porti o negli aeroporti);
3. tasso di cambio applicato.

Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

### MODALITÀ DI REVISIONE

1. Variazioni del costo del trasporto e/o del carburante

Sarebbe ottimale che l'organizzatore indicasse la data in cui è stata fissata la quotazione del carburante (in maniera da consentire al cliente di verificare la correttezza della variazione) oppure la quotazione stessa in vigore al

36/01



Associazione Siciliana Ufficio Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253672/3 - Fax 091.6258749

**NEWS**  
a tutti gli Associati

momento di pubblicazione del listino (catalogo) o opuscolo o degli eventuali successivi adeguamenti del listino. Al presente dette variazioni vengono comunicate ufficialmente dalle compagnie aeree ai Tour operator e da questi al consumatore.

## 2. Variazioni di diritti e tasse

Tali voci sono in genere determinate da Autorità governative e pertanto non dovrebbero dare adito a confusioni o contestazioni.

## 3. Oscillazioni del tasso di cambio

L'organizzatore dovrebbe indicare il tasso di cambio in vigore al momento di pubblicazione del listino (catalogo o opuscolo) o quello applicato nella definizione del prezzo.

Si ritiene che qualora il t.o. non espliciti, nella comunicazione di aumento del prezzo, le modalità di calcolo applicate (che dovrebbero, peraltro, essere indicate nel contratto), il cliente possa legittimamente richiedere gli opportuni chiarimenti per il tramite dell'Agenzia intermediaria.

### CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DEL T.O. ALLE REGOLE DI CUI SOPRA

In caso di aumento oltre il 10% del prezzo forfettario del pacchetto (escluse quindi componenti accessorie quali assicurazioni facoltative ecc.), in base all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 111/95, il cliente ha il diritto:

1. di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione del prezzo; oppure
2. di recedere dal contratto ed ottenere, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso, il rimborso della somma di danaro già corrisposta (senza addebito di penale). In tal caso egli ha anche diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di mancata previsione in contratto della possibilità di revisioni del prezzo o nel caso di aumento del prezzo nei venti giorni che precedono la partenza, il consumatore può rifiutarsi, legittimamente, di versare l'integrazione del prezzo e pretendere di fruire del pacchetto acquistato al prezzo indicato nel contratto.

**SI RICORDA CHE LE AGENZIE INTERMEDIARIE DEBONO SEMPRE TRASFERIRE CON ASSOLUTA TEMPESTIVITA' AI CLIENTI OGNI COMUNICAZIONE DELL'ORGANIZZATORE RELATIVA A VARIAZIONI DI PREZZO RISPETTO ALLE CONDIZIONI PATTUITE IN CONTRATTO.**